

Cittadinanza e domicilio degli amministratori di società svizzere

Probabilmente il 1° gennaio 2008, forse prima, entrerà in vigore una revisione del Codice delle Obbligazioni svizzero, volta a riformare il diritto delle società a rischio limitato (o garanzia limitata) e a modificare quello delle società per azioni (o anonime) e società cooperative. La revisione agevolerà la costituzione di società svizzere controllate dall'estero, in quanto abroga o modifica le disposizioni di legge concernenti la cittadinanza ed il domicilio degli amministratori e gerenti delle SpA, SRL e COOP.

SpA (o SA)

Il diritto vigente stabilisce che i membri del consiglio d'amministrazione della SpA devono essere in maggioranza domiciliati in Svizzera e avere la cittadinanza svizzera o di uno dei Paesi dell'Unione Europea, salvo possibili eccezioni a favore di società il cui scopo consista soprattutto nella partecipazione ad altre imprese (cosiddette società holding). Se l'amministrazione è affidata ad una sola persona, questa deve essere domiciliata in Svizzera ed avere la cittadinanza svizzera o di uno dei Paesi dell'Unione Europea.

Il consiglio d'amministrazione rappresenta la società nei confronti dei terzi. In genere, ogni amministratore ha il potere di rappresentare la società. Il consiglio può però delegare il potere di rappresentanza a uno o più amministratori e/o a terzi (cosiddetti direttori). Tuttavia, la società deve essere rappresentata in Svizzera da almeno un amministratore domiciliato in Svizzera con firma disgiunta (oppure da due amministratori domiciliati in Svizzera con firme congiunte).

In un'economia sempre più globalizzata, tali requisiti svantaggiano inutilmente la piazza economica svizzera e discriminano i cittadini stranieri domiciliati in Svizzera. La nuova legge pertanto abroga tutti i requisiti di nazionalità per i membri del consiglio d'amministrazione. La società, inoltre, non dovrà più essere rappresentata in Svizzera necessariamente da un amministratore con firma disgiunta (o due membri con firma congiunta) che abbia (o che abbiano) domicilio in Svizzera; sarà sufficiente che abbia (o abbiano) domicilio in Svizzera un direttore con firma disgiunta (o due direttori con firme congiunte).

Non si è voluto, quindi, rinunciare del tutto al requisito di una legale rappresentanza della società in Svizzera. Lo scopo è di mantenere un collegamento stretto con la Svizzera, in particolare per assicurare la notifica corretta alla società di atti previsti dalla legge. Ovviamente, le persone autorizzate a rappresentare la società dovranno essere iscritte al registro di commercio svizzero, come oggi.

SRL (o SGL)

Come standard il diritto vigente presuppone la gestione comune e la rappresentanza collettiva della SRL da parte di tutti i suoi soci. Tuttavia, lo statuto o una delibera sociale può attribuire la gestione e la rappresentanza ad uno o più soci o anche a terzi che non sono soci, come in realtà spesso accade. Almeno uno dei gerenti deve essere domiciliato in Svizzera.

Secondo la nuova normativa, orientata alle esigenze delle piccole e medie imprese, i soci continueranno ad esercitare in comune la gestione della società. A differenza del diritto vigente, la nuova normativa prevede che ogni gerente avrà il potere di rappresentare la società da solo, perché la rappresentanza collettiva spesso risulta troppo complicata quando una SRL ha più di un gerente. Lo statuto potrà derogare alla regola di base, sia per quanto riguarda la gestione, sia per quanto riguarda la rappresentanza. Sarà in particolare possibile delegare la gestione a terzi (ossia a persone che non sono soci), ma almeno un gerente dovrà essere autorizzato a rappresentare la società con firma disgiunta (o dovranno esserlo due gerenti con firme congiunte). La persona domiciliata in Svizzera che rappresenterà qui la società non dovrà più essere obbligatoriamente un gerente, ma sarà sufficiente un direttore con firma disgiunta (oppure due direttori con firme congiunte).

COOP

La gestione e la rappresentanza della società cooperativa spetta per legge all'amministrazione, composta da almeno tre membri. Lo statuto può autorizzare l'assemblea generale dei soci o l'amministrazione stessa a delegare la gestione o parte di essa e la rappresentanza a una o più persone, gerenti o direttori (anche non soci). Conforme al diritto vigente, gli amministratori delle COOP devono essere in maggioranza domiciliati in Svizzera e cittadini svizzeri o di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Almeno uno di loro deve essere autorizzato a rappresentare la società con firma disgiunta (o due di loro con firma congiunta).

La nuova legge abroga i requisiti concernenti la cittadinanza degli amministratori. Come per le SpA e le SRL, per la COOP sarà sufficiente essere rappresentata in Svizzera da una persona ivi domiciliata con firma disgiunta (o due persone con firma disgiunta), che sia un amministratore, un gerente o un direttore.

calderan@altenburger.ch